

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DBI DEPUTATI

ANFUSO, DE MARSANICH, MADIA, ROMUALDI, DE MARZIO ERNESTO, ALMIRANTE, MICHELINI, FORMICHELLA, ROBERTI, VILLELLI, MARINO, LATANZA, LECCISI, CALABRÒ, DE TOTTO, ANGIOY, NICOSIA, DEL CROIX, DEGLI OCCHI

Annunziata il 18 settembre 1957

Nuove norme sulla gestione e l'organizzazione della Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema delle Esposizioni biennali internazionali d'arte di Venezia, e quello dell'Ente autonomo (denominato *La Biennale esposizione internazionale d'arte di Venezia*) che le gestisce ed organizza, si posero nell'immediato dopoguerra.

I.

Nel 1945, per rendere le belle arti contemporanee indipendenti da ogni ingerenza statale e politica, così come lo sono nella maggior parte delle Nazioni d'Europa e d'America, il Ministro del tesoro Corbino propose, al Ministro della pubblica istruzione, di sopprimere l'Ente autonomo, suggerendo di tornare alle libere società di amatori e cultori di belle arti, le cui esposizioni annuali costituivano un tempo il centro della vita artistica italiana.

Si preferì invece di considerare la riforma dell'Ente, ed affidare al comune di Venezia lo studio di un nuovo regolamento dell'esposizione biennale, che, dopo essere stato esaminato dal Governo, sarebbe passato al Parlamento per l'approvazione.

Ma il comune di Venezia trascurò di compiere tale studio. Quindi, la prima esposizione biennale del dopoguerra (1948) venne

realizzata seguendo, in forma più o meno ortodossa, quanto è prescritto nell'ancora vigente regio decreto-legge 21 aprile 1938, n. 1517, che modifica la legge 17 aprile 1930, n. 504, con cui la gestione e l'organizzazione delle esposizioni biennali vennero trasferite dal comune di Venezia (che le aveva fondate nel 1895) all'Ente autonomo già rammentato.

Le doglianze a cui dette luogo la prima esposizione del dopoguerra avrebbero dovuto insegnare che il regio decreto-legge del 1938 non era più efficiente. Infatti, la seconda esposizione del dopoguerra (1950) ne dette conferma. Non soltanto vi fu un maggiore numero di proteste, ma persino un ricorso al Consiglio di Stato che venne accolto, poiché gli organizzatori dell'esposizione avevano applicato la legge in modo scorretto.

Quando la terza esposizione del dopoguerra (1952) stava prendendo forma, affiorarono nuove proteste. E il Ministero della pubblica istruzione si affrettò a promuovere riunioni di critici d'arte e rappresentanti dei Sindacati degli artisti perché, insieme ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ben quattro dicasteri (pubblica istruzione, industria e commercio, lavoro, tesoro), considerassero le riforme apportate dall'Ente autonomo e all'esposizione. Ma da

queste riunioni non scaturirono proposte concrete. Anzi suscitavano una intensa campagna di stampa e una attiva azione sindacale, sostenuta da interventi in Parlamento. Ad esempio, venne presentato in Senato (24 ottobre 1953) un ordine del giorno che segnalava la « necessità di procedere ad una azione legislativa aggiornata e democratica delle manifestazioni sulle arti figurative », ed « invitava il Governo a presentare con sollecitudine i relativi disegni di legge ».

Siccome il Governo non prestò ascolto al Senato, la quarta esposizione del dopoguerra (1954), organizzata sempre ponendo mente al regio decreto-legge del 1938, aggiunse a doglianze nuove doglianze. Di esse si è avuta larga eco in Senato, quando (11 aprile 1956) la sua VI Commissione permanente discusse il disegno di legge per fissare uno stanziamento straordinario, atto a sanare le passività che travolgevano il bilancio dell'Ente autonomo. Il relatore (senatore Zanotti-Bianco) del disegno di legge, non solamente consigliò all'Ente un'« amministrazione più rigida » così che nessuno potesse avere il senso dello « spreco inutile », ma, giudicando tendenziosa la scelta degli artisti compiuta dalla Commissione per gli inviti (che direttamente o indirettamente è nella maggioranza di nomina governativa), ammonì: « Gli enti sovvenzionati e rappresentativi dello Stato debbono essere imparziali nel giuoco delle correnti che chiarifica il processo della modernità (...) ».

Quando la quinta esposizione del dopoguerra (1956) venne inaugurata, l'onorevole Anfuso, alla Camera dei deputati (14 luglio 1956), incitando il Ministro della pubblica istruzione a decidersi a rivedere il regio decreto-legge del 1938, osservò testualmente: « Non si utilizzi una eccellente legge fascista quando lo Stato non è più fascista, e quindi non è più in grado di applicarla con quell'indirizzo fascista che la rendeva rettamente operante. Non si tenti di screditare il fascismo applicando una legge che oggi, purtroppo, è inapplicabile da voi. Fate invece una legge — lo dico senza ironia — facendo funzionare il vostro cervello democratico ».

Pochi giorni dopo (17 luglio), l'onorevole Ministro Rossi, così rispondeva: « La materia è delicatissima. Intervento o non intervento dello Stato? E se intervento ci deve essere, come evitare che esso imprima un certo indirizzo officioso allo sviluppo dell'arte? Certo non sono inutili le parole dette qui, e per quanto mi riguarda riconosco che l'estrema difficoltà del problema non diminuisce il

dovere di affrontarlo e di affrontarlo subito. E ciò mi propongo di fare con ossequio alla legge, con rispetto alla competenza, ma anche con una certa controllata spregiudicatezza ».

E ben comprensibile che in un Paese come il nostro, che ha dato il natale a Giotto e a Masaccio, a Raffaello e a Michelangelo, a Tiziano e a Caravaggio, il problema di una esposizione periodica d'arte contemporanea promossa e sovvenzionata dallo Stato costituisca « materia delicatissima », e faccia sorgere nella coscienza dei suoi uomini politici amletici dubbi.

Ma il giorno in cui essi fossero decisi di promuovere una esposizione di tal fatta, è fuori di luogo temere che essa imprima « un certo indirizzo officioso allo sviluppo dell'arte ». Ragionando un pochino ci si avvede che le esposizioni hanno ben poco a che vedere con lo *sviluppo* dell'arte, e che la loro regolamentazione può essere risolta con facilità, sia in « ossequio alla legge », sia con « rispetto alla competenza », e senza dovere ricorrere a una « certa controllata spregiudicatezza », che la spregiudicatezza, controllata o incontrollata, deve essere sempre bandita dalla redazione delle leggi.

II.

A chiarificazione di amletici dubbi e timori estetici è opportuno ricordare come si sono svolte in passato le esposizioni periodiche d'arte contemporanea nel nostro Paese.

Prima dell'Unità il compito di organizzare esposizioni periodiche veniva assolto da libere associazioni di artisti e mecenati, che si erano venute costituendo nelle principali città della Penisola (Roma, *Società amatori e cultori di Belle arti*; Torino, *Società promotrice delle Belle arti*; Modena, *Società d'incoraggiamento per gli artisti*, ecc.), durante il secolo scorso. La selezione delle opere era, per lo più, compiuta da una giuria nominata dai dirigenti della Società, eletti dai soci per un periodo di tre o quattro anni.

Con l'Unità si pensò d'istituire esposizioni nazionali periodiche dette « circolanti » in quanto dovevano tenersi ogni due anni in una differente città del Regno. Queste esposizioni, la cui periodicità non fu costante furono sei (Parma, 1870, Milano, 1872, Napoli 1877, Torino 1880, Roma 1883, Venezia 1887), poiché vennero soppresse in seguito allo scontento suscitato fra gli artisti dall'opera svolta dalle giurie nominate dagli organizzatori della manifestazione: cioè da comune della città e dalla locale Accademia di Belle arti.

Un pittore (F. Fontana, *Pennelli e scarpelli*, Milano 1883) ha lasciato memoria dei « sotterfugi, delle gherminelle, degli atti arbitrari » commessi dalla Commissione che organizzò la « circolante » romana per « proteggere chi ad essa meglio pareva e piaceva ». In una rivista artistica (*Arte e Storia*, Firenze 9 ottobre 1887) troviamo la eco dello scontento suscitato dall'ultima « circolante », quello che appunto condusse alla loro abolizione: « l'Esposizione di Roma è andata male, questa di Venezia è andata peggio. A Venezia l'elemento artistico è stato sopraffatto dalle commissioni, e l'influenza degli *amatori* è esiziale al buon andamento dell'esposizione. Greterie, litigi, proteste ecc. Eppoi venire a parlare di una esposizione artistica a Palermo e di un'altra a Roma! (...) Non è il caso di sacrificare oltre gli artisti (...), tanto l'arte va avanti lo stesso, essa è ormai sulla buona strada ».

Soltanto nel 1895 i nostri artisti tornarono ad avere una esposizione periodica, dove esibire i frutti del loro talento. Ciò quando, in grazia all'iniziativa del sindaco Riccardo Selvatico, il comune di Venezia istituì l'Esposizione biennale internazionale d'arte, per festeggiare il venticinquesimo anniversario delle nozze dei Sovrani, e dare incremento al turismo cittadino.

Un cronista (Vedi: *Illustrazione Italiana*, 1895, I, pag. 258), nel recensire la prima esposizione biennale, annotò: « Come la culla di Ercole venne cosparsa di serpenti, così la culla dell'Esposizione di Venezia è stata cosparsa di proteste ». Se l'organizzazione delle esposizioni biennali veneziane è stata costantemente oggetto di critiche da parte degli artisti, dobbiamo individuarne la causa prima nel fatto che, prima il comune di Venezia e poi lo Stato, invece di studiare logiche norme, informate ai compiti della manifestazione, hanno mutato regolamento quasi ad ogni esposizione (Vedi: *La Biennale di Venezia, storia e statistiche*, Venezia 1932; *Il primo decennio dell'Ente autonomo della Biennale*, in: *Bollettino della Biennale*, gennaio 1939), cercando di dare ascolto a chi gridava più forte.

Con questo medesimo criterio sono nati i regolamenti per le esposizioni biennali del dopoguerra. Se ne ha documento nel discorso tenuto il 24 ottobre 1953 in Senato dal senatore Ponti, il quale è stato per diversi anni prima commissario e poi presidente dell'Ente autonomo *La Biennale di Venezia*.

Il senatore Ponti ha appunto fatto osservare, in quel discorso, che dopo il 1948, quando cominciarono a costituirsi i Sindacati

degli artisti, essi reclamarono di partecipare all'organizzazione dell'esposizione. Quindi, a quella del 1950, nella Commissione furono inseriti due rappresentanti dei Sindacati, scelti dal Ministro del lavoro, in un elenco presentato a tal fine dai Sindacati stessi. Ma anche la Commissione con i rappresentanti dei Sindacati suscitò « molte e spesso irose proteste ».

Il senatore Ponti ha così descritto il comportamento tenuto dall'Ente: « Allora la Biennale disse: ma cosa volete? E gli artisti risposero di volere che fossero rappresentati i loro Sindacati singolarmente. Per l'Esposizione del 1952 si accettò questa proposta, e i tre Sindacati ebbero il loro rappresentante. Allora si riunì la Commissione con i tre rappresentanti dei Sindacati, insieme ai tre rappresentanti della Biennale più il segretario generale dell'Ente, e alla conclusione dei lavori si resero pubblici i nomi degli artisti invitati. Ma uno dei rappresentanti dei Sindacati fu sconfessato, perché non aveva agito secondo le direttive... ricevute. Orbene, io domando se noi potevamo riconvocare la Commissione, ricominciare i lavori con un altro rappresentante, sotto l'incalzare del tempo ». L'onorevole senatore Ponti, accennando ancora ai nuovi desideri espressi dai Sindacati per l'organizzazione dell'Esposizione del 1953, ha osservato che, nonostante tali desideri fossero stati « tutti pienamente accolti », risuonarono « vibranti proteste prima ancora che fossero conosciuti i nomi degli artisti invitati ».

Non è difficile rendersi conto che, con questo modo di procedere, non sia facile dar vita ad un serio regolamento. Ed ancor più saggia apparirà la proposta avanzata nel 1945 dal Ministro Corbino, il quale, come abbiamo già annotato, suggerì di abolire l'Ente autonomo per tornare alle esposizioni organizzate da associazioni di artisti, così come appunto è stato fatto già da tempo in Francia, dove pertanto lo Stato ha organizzato, per anni ed anni, esposizioni periodiche di arte contemporanea.

III.

A questo punto, ci vediamo costretti di ricorrere ad esempi tratti dalla secolare esperienza della Francia nella organizzazione di esposizioni periodiche d'arte contemporanea, in quanto tali esempi aiuteranno a capire la situazione che si è venuta a formare da noi, nei riguardi degli Enti pro-arte.

L'attuale *Salon* della *Société des artistes français* trae origine dalle esposizioni promosse dall'*Académie royale de peinture et sculpture*, fondata nel 1648, cioè quando, durante la minorità di Luigi XIV, venne concessa la approvazione reale all'*Académie de peinture et sculpture* fondata da Richelieu.

Il brevetto reale venne concesso all'Accademia fondata da Richelieu dopo molte difficoltà, per l'interessamento del pittore Lebreun, che si era fatto interprete del desiderio degli artisti, i quali volevano sganciarsi dalle oppressive regole medioevali imposte loro dalla corporazione dei *maîtres peintres et sculpteurs* (vedi: Jules Guiffrey, *Histoire de l'Académie de Saint-Luc*, in: *Archives de l'art français*, Parigi 1915).

Alle esposizioni dell'*Académie royale*, denominate *Salons* da quando (1725) vennero tenute nel *Salon carré* del Louvre, nacque (1748) la prima giuria per la scelta delle opere che l'esposizione doveva comprendere.

Tale giuria, eletta dagli accademici stessi fra i professori e i consiglieri dell'Accademia, venne abolita (8 agosto 1793) quando, durante la grande Rivoluzione, fu concesso a tutti gli artisti, appartenenti o no all'Accademia, di partecipare al *Salon* (vedi: H. Lapauze, *Procès-verbaux de la Comune générale des art qui ont le dessin pour base...*, Parigi 1903). Però, ci si avvide immediatamente dell'errore commesso, ed al successivo *Salon* fu ristabilita la giuria: ma non più elettiva come quella dell'*Académie royale*, bensì nominata dal *Comité de l'instruction publique*.

Dal 1793 al 1881 i *Salons* vennero organizzati dallo Stato che li affidò prima al *Ministère de l'intérieur*, poi a quello dell'*Education publique*. La burocrazia tenne parecchio ad amministrare il *Salon*, e, quasi ad ogni esposizione, per placare gli artisti che desideravano liberarsi dal giogo ministeriale (vedi le recensioni dei *Salons*, in: *L'Artiste*, *La Gazette des Beaux-Arts*, *L'Art*, *Revue des Deux Mondes*, i più diffusi quotidiani parigini, ecc.), mutò il regolamento per l'ammissione all'esposizione (vedi: G. Léris, *Le centenaire du Salon*, in: *L'Art*, 1883, I, pag. 101 e segg.), dando alle volte agli artisti persino l'illusione di eleggere essi stessi la giuria.

Recensendo il *Salon* del 1852, Gustave Plache (vedi: *Revue des Deux-Mondes*, 15 maggio 1952) scriveva in proposito: « L'Amministrazione assumendo il compito di nominare la metà della giuria ha *commis une faute*. I più severi giudizi pronunciati da una giuria totalmente elettiva sarebbero stati

accettati senza proteste; pronunciati da una giuria dove l'Amministrazione si è attribuita la maggioranza, sono necessariamente sottoposti a discussione, ed era proprio questa discussione che occorreva evitare. Quando i giudici erano scelti dagli espositori nessuno aveva il diritto di levare la voce, poiché la decisione, giusta od ingiusta, sorgeva da suffragio. Oggi tutto è mutato, la nomina della giuria è soltanto in apparenza elettiva. Con un po' di attenzione ci si avvede immediatamente che fra le due metà della giuria vi è netta differenza. la *moitié suprême*, nominata dall'Amministrazione, e la *moitié subalterne* nominata per mezzo d'elezione. Ammetto che l'elezione possa dare luogo ad atteggiamenti di parte: tutto questo è senza dubbio antipatico, ma è ancora più antipatico sollevare obiezioni senza numero nominando la metà dei giudici direttamente, e soprattutto nominando il presidente della giuria. In questo modo la *majorité est assurée à l'Administration*. Il presidente in tutte le deliberazioni ha voto preponderante, quindi l'Amministrazione non ha soltanto la metà dei voti più uno, ma la maggioranza dei voti più due, cioè la maggioranza assicurata. Era senza dubbio più saggio e più giusto chiudere la bocca ad ogni protesta, ed il mezzo più sicuro era quello di lasciare le *jury puremen electif* ».

Alla distribuzione dei premi assegnati agli espositori di questo *Salon*, dove si era tenuta una esposizione di tal fatta, il Ministro dell'*Intérieur* de Persigny, magnificando le provvidenze concesse agli artisti del Presidente della Repubblica (principe Luigi Napoleone), disse testualmente: *Vous ne devez pas craindre, Messieurs, que ses préoccupations pour le développement de la richesse publique le détournent jamais de ce que doit aux artistes. Si un gouvernement qui a son origine son principe même dans le sentiment poétique (!) des masses, dédaignant le culte des arts pour la matière (!!) manquerait lui-même aux conditions de son existence et méconnaîtrait le génie de son pays.*

Non vi è commento da aggiungere. Basterà indicare che anche durante la terza Repubblica non fu facile agli artisti sganciare il *Salon* dalla tutela burocratica. Alle proteste dei pittori e degli scultori, sostenute dalla critica, la *Direction des Beaux-Arts* del *Ministère de l'éducation publique*, che appunto allora organizzava l'esposizione, cercava di difendersi davanti all'opinione pubblica con scritti dei propri funzionari e di persone amiche, non esclusi parlamentari di poco

momento che la sostenevano in Senato e alla Camera dei deputati.

Ad esempio, un funzionario del Ministero delle finanze (G. Dufour, *De Beaux-Arts dans la politique*, Parigi 1875, pagg. 259 e segg.) affermava che la *Diréction des Beaux-Arts* giustificava la propria esistenza quale *réfuge des artistes malheureux*, abbandonati dalla ingratitudine *du public*, e come tutrice della *jeunesse*, svolgendo anche la non lieve funzione di *gardien vigilant des traditions de la peinture religieuse, épique, historique*. Chi fossero quei pittori *malheureux* abbandonati dal *grand public* oggi tutti lo sanno: erano quei pittori di poco conto che nessuno ammirava e che nessuno ai giorni nostri rammenta. Che cosa fossero quelle tradizioni della pittura *religieuse, épique* e *historique* sulla quale la *Diréction des Beaux-Arts* vigilava, nessuno oggi lo ignora, nemmeno la stessa burocrazia che ne nasconde le opere nei magazzini dei musei per non fare ridere il prossimo.

Nel 1879, quando l'organizzazione del *Salon* da parte della burocrazia era divenuta insostenibile, vi erano ancora alla Camera dei deputati, degli ingenui che, come l'onorevole Louis Hémon, nella sua relazione sul bilancio delle Belle arti (29 luglio 1879), così si rivolgeva ai colleghi: « È impossibile che uscendo dal *Salon* non siate rimasti colpiti dalla *vitalité des plus en plus puissante*, e dalla *varieté inouïe de talents* che il *Salon* stesso dimostra nell'arte contemporanea (...) il gusto per l'arte si *généralise en France, je dirai volontier qu'il se démocratise* (...); ma appunto per questo la esposizione si è prolungata, e ha dato luogo a *dépenses supplémentaires* che occorre colmare (...), la nostra Repubblica deve dimostrare agli artisti *qu'ils ne trouveront nulle part que plus que chez elle une protection libérale*, e nulla di quanto accade nel campo delle arti alla Repubblica *démeure étranger* ».

Molto probabilmente è questo l'ultimo intervento che si sia avuto alla Camera dei deputati di Francia in favore del *Salon* burocratico. Il *Conseil Supérieur des Beaux-Arts* si rese conto che la commedia della protezione delle Belle arti durava da troppo tempo, ed era ora di dire basta. Ricorrendo allo stratagemma di suggerire, per mezzo di un particolare voto, l'opportunità di dare alle esposizioni ufficiali maggiore prestigio intervallandole di parecchi anni l'una dall'altra, in modo da scegliere le opere da esporsi su di una più vasta produzione, ricordò che agli artisti interessava esporre

ogni anno, e quindi occorreva trovare il modo per soddisfarli.

In seguito a questo voto, con una ordinanza ministeriale (27 dicembre 1880), tutti gli artisti che avevano partecipato al *Salon* almeno una volta vennero convocati ad eleggere un comitato di novanta membri, al fine di discutere con l'Amministrazione il problema del *Salon*.

Alla prima riunione del Comitato (17 gennaio 1881) il sottosegretario alle Belle arti Edmond Truquet, citando il voto del *Conseil supérieur*, suggerì al Comitato stesso di costituirsi in società privata per organizzare, sotto la propria responsabilità e rischio, il *Salon*. Lo Stato, aggiunse il sottosegretario Truquet, non sarebbe intervenuto negli affari della società che con la concessione di un locale a titolo grazioso, e qualora la società medesima ne avesse avanzato la richiesta.

Nacque così la *Société des artistes français* (capitale duecentomila franchi suddiviso in duemila azioni da cento franchi ciascuna, sottoscritte dai membri del Comitato stesso) che ancora oggi organizza l'esposizione nata ai tempi in cui sulla Francia regnava il Re Sole.

Alla distribuzione dei premi per gli espositori del *Salon* del 1881, il Presidente del Consiglio dei ministri Jules Ferry, rivolgendosi ai pittori e agli scultori, sorridendo esclamò: *Oui messieurs, vous voilà en République, vous aussi*.

Ecco come la critica commentò l'avvenimento. Eugène Véron (vedi: *L'Art.*, 1881, I, pag. 16) annotava in proposito: « *L'État n'est pas plus compétent pour diriger l'art que pour diriger la religion, la philosophie, la littérature; les hommes qui sont au gouvernement peuvent avoir leurs préférences en toutes choses, comme les autres et au même titre, mais leur rôle ne va pas au delà*. In qualità di governanti essi hanno un mandato determinato, una funzione particolare che non possono sorpassare senza *danger pour le public, sans inconvénient pour eux mêmes*. Il loro dovere è di accettare *avec courage les responsabilités* conseguenti all'esercizio delle loro funzioni, ed è *leur intérêt* respingere energicamente quelle alle quali *ils ne sont pas obligés*. Quando i rapporti fra burocrazia e artisti verranno rotti sarà facile capire che un pittore *qui ne sait pas peindre* non ha diritto di vivere *aux dépens de la nation*, così come non lo ha un *poète incompris* o un *épicier qui ne sait pas son métier*. Solo così lo Stato sarà *dégagé d'une responsabilité compromettante*. Solo così gli artisti forniti di capacità non saranno più costretti di *rougir de voir leur*

profession dèshonorée par une exploitation impudente de la commiseration administrative. Se dovunque, dans les administrations publiques, les abus se perpétuent et s'aggravent, c'est précisément parce que leur préoccupation la plus constante est de toujours tirer à soi, d'élargir sans cesse le cercle de leurs attributions et de leur clientèle. La bureaucratie est comme une tâche d'huile, qui s'étend de proche en proche. C'est là un fait psychologique, dont la persistance prend son explication dans les sentiments les plus naturels de l'humanité. Raison de plus pour ne pas ménager nos félicitations aux hommes qui, peuvant garder un héritage assuré par de longues traditions, ont cru devoir sacrifier à ce qui leur parut être l'avantage du public les convenances au moins apparente de leur gloriole personnelle ».

Che fosse stato un provvedimento eccellente quello di abbandonare il Salon agli artisti tutti se ne avvidero. Il Salon, passivo nelle mani dei funzionari del Ministero, divenne attivo immediatamente. Nel 1887, all'annuale assemblea della *Société des artistes français* (vedi: *La chronique des arts et de la curiosité*, Supplemento della *Gazette des Beaux-Arts*, 24 dicembre 1887) il bilancio registrava un'attività di franchi 804.544,71, ed il Salon di quell'anno aveva procurato un utile netto di 180.000 franchi.

A riconoscere i vantaggi offerti dal Salon organizzato dagli artisti, secondo i criteri che essi stessi ritenevano più opportuni, venne riconosciuto, pochi anni dopo, persino da un *directeur des Beaux-Arts* (G. Larroumet, *L'Art et l'Etat en France*, Parigi 1895). Egli convenne che lo Stato aveva fatto bene nell'affidare l'organizzazione dell'esposizione agli artisti *constitués en société*. In tal modo aveva seguito *le mouvement général de notre temps vers la liberté* e quindi evitato gli *inconvenients* del sistema, il più grave dei quali dipendeva *du fait même de l'institution; il y avait alors un art d'Etat, une doctrine officielle en matière d'art, une position prise pour ou contre certaines tendances*, e perciò lo Stato poteva effettivamente *favoriser ou contrarier un genre, une école, une esthétique*.

Lasciata l'organizzazione del Salon agli artisti lo Stato si limitò ad istituire medaglie di ben modesto diametro, e ad assegnare croci della Legion d'Onore, a cui allora pittori e scultori tenevano assai. Se dispute e proteste vi furono non ebbero più per oggetto uomini politici o burocrati, ma soltanto gli artisti stessi.

Nel 1884 alcuni pittori e scultori che non desideravano sottostare al verdetto delle giurie

e disprezzavano medaglie e decorazioni, fondarono la *Société des Independents* (vedi: G. Coquiott, *Les Independents*, Parigi 1920, in appendice è lo Statuto della Società), al cui Salon parteciparono artisti che poi ottennero vasti consensi. Nel 1889 fra i soci della *Société des artistes français* sorsero crude rivalità per l'assegnazione delle medaglie e delle decorazioni distribuite alla *Exposition Universelle* di quell'anno; e gli artisti dissidenti, capitanati dal pittore Meissonier, fondarono la *Société nationale des Beaux-Arts*, che promosse un nuovo Salon, Gli artisti aderenti alle due società esposero separatamente soltanto per pochi anni. Dal 1901 sono tornati ad esporre nello stesso edificio, cioè al Grand Palais, costruito in occasione dell'*Exposition Universelle* del 1900.

Nel 1903 si fondò un'associazione di artisti, critici e mecenati che dette vita al *Salon d'Automne* (vedi: F. Jourdain, *Le Salon d'Automne*, Parigi 1926). Attualmente a Parigi di *Salons* patrocinati da associazioni ve ne sono parecchi. Però i *Salons* la cui inaugurazione conserva veste ufficiale sono quelli della *Société des artistes français* e della *Société nationale des Beaux-Arts* che in realtà costituiscono un'unica manifestazione che s'inaugura nello stesso giorno. Non si dimentichi che per esporre nei differenti *Salons* gli artisti pagano una determinata quota, così come il pubblico paga il biglietto d'ingresso per visitarli.

IV.

Queste note permetteranno di considerare il problema delle esposizioni biennali e quello dell'Ente autonomo ai lumi di una documentazione facilmente controllabile, in quanto gli scritti qui citati sono reperibili nella Biblioteca del Senato, in quella della Camera dei deputati o dell'*Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte* di Roma.

La soluzione più logica, per una Repubblica come la nostra, sarebbe quella di sopprimere gli Enti autonomi pro-arte e tornare ad esposizioni organizzate da libere associazioni. Ma poiché nulla vi si oppone, lo Stato può promuovere esposizioni periodiche d'arte contemporanea, purché abbia l'accortezza di escludere gli uomini politici da ogni responsabilità estetica diretta o indiretta, in quanto essi, quali uomini politici, non possono assumerle.

Con la proposta di legge qui unita l'Ente autonomo cessa di gestire l'esposizione biennale. Tale gestione viene trasferita al comune

di Venezia, restando fermi gli stanziamenti annuali dello Stato, dell'Amministrazione provinciale e del comune di Venezia.

Un apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilirà tutte le modalità di carattere tecnico-artistico e amministrativo per l'organizzazione dell'esposizione, regolerà i rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Venezia e l'Ente autonomo, nonché i controlli amministrativi sulla nuova gestione.

Il finanziamento dell'esposizione avverrà quindi col contributo dello Stato, dell'Amministrazione provinciale e del comune di Venezia, più i redditi e i proventi dell'esposizione stessa.

La sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Venezia e l'Ente autonomo non comprenderà soltanto il passaggio della gestione dei beni patrimoniali dell'esposizione al comune, ma farà decadere, da parte dell'Ente stesso, l'uso degli edifici del comune destinati in modo permanente all'esposizione. Sarà ancora saggio trasferire in una pubblica biblioteca veneziana (suggeriamo la Biblioteca Marciana) il materiale bibliografico sulle arti figurative raccolto dall'*Archivio storico d'arte contemporanea* dell'Ente autonomo.

I controlli amministrativi sulla nuova gestione comunale dell'esposizione dovranno essere compiuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne risponderà dinanzi al Parlamento.

Il comune di Venezia presenterà all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il bilancio di previsione almeno dodici mesi prima dell'inaugurazione dell'esposizione stessa, e non oltre sei mesi dalla sua chiusura presenterà all'approvazione il conto di gestione.

Gli avanzi di gestione verranno incamerati nelle proporzioni del rispettivo contributo, dallo Stato, dall'Amministrazione provinciale e dal comune di Venezia. Le passività verranno colmate dal solo comune di Venezia.

Con questo accorgimento ad ogni esposizione la contabilità verrà chiusa senza alcun rischio per lo Stato, ed il comune si preoccuperà di gestire la manifestazione con la testa sul collo.

Il comune di Venezia provvederà alla gestione e all'organizzazione dell'esposizione attraverso i propri organi tecnici. Come in passato provvederà, a proprie spese e a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione e alla manutenzione degli edifici destinati

all'esposizione, dei giardini circostanti, così pure seguiranno ad essere a suo carico le relative imposte su quei terreni e su quei fabbricati.

Il comune di Venezia curerà l'organizzazione dell'esposizione secondo quanto è prescritto da un costante regolamento improntato ai criteri dello schema che segue. Della retta applicazione di questo regolamento il comune di Venezia ne risponderà direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale a sua volta ne risponderà dinanzi al Parlamento.

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE

Art. 1. — La Repubblica italiana ed il comune di Venezia promuovono l'esposizione biennale internazionale d'arte al fine di accogliere nella Città di San Marco opere di pittori, scultori, disegnatori ed incisori appartenenti a Nazioni di tutto il mondo, scelte secondo i criteri che ogni Nazione riterrà più opportuni.

Partecipazione estera.

Art. 2. — La partecipazione internazionale si svolge nei padiglioni delle Nazioni a cui gli artisti appartengono.

Art. 3. — Dieci Nazioni che non posseggono un proprio padiglione vengono ospitate nel padiglione italiano. I Governi delle Nazioni che desiderano partecipare all'esposizione informeranno, per mezzo dei propri rappresentanti diplomatici, il Ministero degli affari esteri entro tre mesi dalla chiusura della precedente esposizione. La scelta delle Nazioni che verranno ospitate nel padiglione italiano avviene mediante sorteggio presso il Ministero degli affari esteri, alla presenza dei rappresentanti delle Nazioni interessate. Il Ministro degli affari esteri informerà tempestivamente il sindaco di Venezia sul risultato del sorteggio. Le prime dieci Nazioni sorteggiate parteciperanno alla esposizione, le altre, dietro loro conferma, parteciperanno alle successive. Ultimato il turno si terrà un nuovo sorteggio.

Art. 4. — Ad ogni Nazione ospitata verrà assegnata una sala od una parte di sala, dove potranno essere esposte non oltre 25 opere di uno o più artisti.

Art. 5. — Sia nei propri padiglioni, sia nelle sale del padiglione italiano le Nazioni potranno realizzare mostre retrospettive e personali.

Art. 6. — Il Governo di ogni Nazione nomina un commissario incaricato di soprin-

tendere all'allestimento della mostra. Nel catalogo dell'esposizione sarà inserita una introduzione, che non supererà le due pagine del catalogo stesso. In questa introduzione s'illustreranno brevemente i criteri seguiti per la selezione degli artisti. Qualora vi siano mostre retrospettive o personali di almeno 15 opere potranno essere precedute da una presentazione.

Partecipazione italiana.

Art. 7. — Un salone situato con particolare riguardo al centro del padiglione italiano sarà riservato all'*Insigne Accademia nazionale di San Luca*. Vi esporranno uno o più Accademici nazionali secondo le norme fissate dall'Accademia stessa.

L'*Insigne Accademia* potrà onorare con mostre retrospettive i propri membri nazionali.

Il presidente dell'*Insigne Accademia*, qualora lo ritenga opportuno, potrà dettare un breve messaggio di saluto agli espositori italiani e stranieri da essere inserito nel catalogo, all'inizio dell'elenco delle opere degli accademici espositori. Potrà essere ancora inserita nel catalogo una presentazione dettata da un accademico della classe « cultori ». Gli accademici non partecipano nè a medaglie nè a premi.

Mostre.

Art. 8. — Gli ordinari di storia dell'arte delle Università italiane dello Stato eleggono nel proprio seno la *Commissione per le Mostre*, composta di tre membri, i quali, a loro volta, eleggono il proprio presidente.

Art. 9. — La Commissione per le mostre sceglie le retrospettive e le personali di artisti italiani, e precisamente:

a) *due* retrospettive di pittura o scultura o disegno o incisione;

b) *otto* personali di pittura, *due* di scultura, *due* di disegno o incisione.

Art. 10. — La scelta delle mostre si svolge tra gli artisti sui quali, nel decennio precedente all'anno in cui si tiene l'esposizione, sia stato pubblicato un saggio di autore italiano o straniero. Il saggio dovrà essere di almeno ottomila parole, e pubblicato in volume o su di un periodico in Italia se di autore italiano, all'estero se di autore straniero. La Commissione per le mostre redigerà una breve relazione.

L'autore del saggio organizzerà la mostra e detterà la presentazione per il catalogo.

Qualora per le mostre personali l'autore del saggio non desideri organizzare la mostra, la mostra verrà organizzata dall'autore stesso o da persona da lui incaricata.

Art. 11. — Alle mostre retrospettive *concorrono gli autori dei saggi*, a quelle personali *concorrono gli artisti*. In entrambi i casi, per concorrere, si deve inviare al sindaco di Venezia tre copie a stampa del saggio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'esposizione.

Art. 12. — La Commissione per le mostre inviterà tre ordinari di storia dell'arte delle Università italiane dello Stato ad organizzare una mostra retrospettiva e due personali di artisti italiani scelti ad insindacabile giudizio dell'ordinario stesso, senza che sia necessaria alcuna pubblicazione.

Art. 13. — Gli artisti viventi nel concorrere alle mostre danno implicitamente il consenso d'inserire nella mostra stessa opere di proprietà di pubbliche gallerie e di privati ad insindacabile parere dell'organizzatore della mostra.

Gli artisti viventi che abbiano tenuto la mostra personale all'esposizione potranno tenerne un'altra soltanto dopo un intervallo di tre esposizioni, e qualora non abbiano ottenuto la medaglia.

Giurie d'ammissione.

Art. 14. — La *Prima Giuria* si compone di cinque membri tre pittori e due scultori eletti nel proprio seno dagli artisti concorrenti che abbiano partecipato almeno a *tre Esposizioni Biennali di Venezia*, comprendendovi anche quelle organizzate dall'Ente autonomo.

La giuria elegge nel proprio seno il presidente, e sceglie le opere di *cinquanta* pittori *quindici* scultori e *quindici* disegnatori o incisori.

Le opere respinte dalla Prima giuria vengono esaminate dalla *Seconda Giuria*; composta dalla Commissione per le Mostre, la quale sceglie le opere degli artisti che reputa degni di partecipare alla esposizione. Il numero dei pittori, scultori, disegnatori o incisori che possono essere ammessi dalla Seconda Giuria è lasciato al criterio della Giuria stessa, ma non potrà superare *venticinque* pittori, *sette* scultori e *sette* disegnatori o incisori.

Art. 15. — Ogni pittore ammesso dalle giurie potrà esporre sino a quattro opere che complessivamente non occupino, com-

preso lo spazio fra le cornici, più di quattro metri quadrati.

Ogni scultore potrà esporre sino a quattro opere che complessivamente, compreso lo spazio fra un'opera e l'altra, non occupino più di cinque metri quadrati di pavimento.

Ogni disegnatore o incisore potrà esporre sino a quattro opere complessivamente, compreso lo spazio fra le cornici, non occupino più di tre metri quadrati.

Art. 16. — Ogni concorrente non potrà sottoporre alle giurie più di sei opere.

Art. 17. — I membri della Prima Giuria partecipano di diritto all'esposizione in una saletta a loro riservata, e con lo stesso numero di opere concesse agli artisti da loro ammessi, ma non partecipano ai premi.

Medaglie.

Art. 18. — Ad ogni esposizione sono assegnate le seguenti medaglie d'oro del peso di 300 grammi ciascuna, accompagnate da diploma. Esse sono istituite:

a) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: una per la pittura, una per la scultura, una per il disegno e l'incisione;

b) dal comune di Venezia: una per la pittura, una per la scultura, una per il disegno o l'incisione.

Art. 19. — Alle medaglie concorrono tutti gli artisti italiani e stranieri che partecipano all'esposizione con una personale. Qualora la medaglia istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia assegnata ad un artista italiano la corrispondente medaglia istituita dal comune sarà assegnata ad un artista straniero e viceversa.

Art. 20. — Le medaglie vengono assegnate da una Commissione internazionale di cui fanno parte: i commissari nominati dai Governi delle Nazioni che partecipano all'esposizione e dal presidente della Commissione italiana per le mostre. La Commissione internazionale elegge nel proprio seno il presidente il quale in caso di parità ha voto determinante.

Art. 21. — Gli artisti italiani che hanno ottenuto la medaglia e quelli che hanno ottenuto i premi ufficiali alle esposizioni biennali organizzate dall'Ente autonomo, partecipano a vita all'esposizione, secondo le norme indicate nell'articolo 14, ma senza sottoporre le proprie opere al giudizio delle giurie. Essi esporranno in particolari sale. Accanto alle loro opere verrà indicato l'anno in cui ottennero la medaglia.

Premi ufficiali.

Art. 22. — Ad ogni esposizione sono assegnati i seguenti premi ufficiali istituiti:

a) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: lire 1.500.000 per un pittore; lire 1.500.000 per uno scultore; lire 500.000 per un disegnatore o incisore.

b) dal comune di Venezia: lire 1.500.000 per un pittore; lire 1.500.000 per uno scultore; lire 500.000 per un disegnatore o incisore.

Art. 23. — I premi ufficiali vengono assegnati fra gli artisti italiani ammessi dalla Prima giuria e dalla Seconda Giuria, dalla Commissione per i premi, composta da due membri della Prima giuria sorteggiati e da due membri della Seconda Giuria sorteggiati. La Commissione per i premi elegge nel proprio seno il presidente, il quale in caso di parità ha voto determinante. Gli artisti che hanno ottenuto il premio non possono ottenerlo una seconda volta.

Premi offerti da enti e privati.

Art. 24. — I premi offerti da enti e privati sono costituiti in danaro. Ad essi partecipano tutti gli artisti italiani e stranieri. Questi premi sono assegnati da chi li ha offerti o da una o più persone designate dall'offerente. L'offerente può designare anche la Commissione per le Mostre o la Prima Giuria.

Art. 25. — L'elenco di questi premi verrà pubblicato sul catalogo con particolare rilievo tipografico, indicando per ogni singolo premio chi lo ha concesso, chi lo assegnerà, fra quali artisti dovrà essere assegnato e se può essere divisibile.

Norme generali.

Art. 26. — Tutte l'elezioni della Commissione e della Giuria si svolgono con voto segreto, inviando la scheda ad un notaio incaricato delle operazioni di scrutinio. I componenti della Commissione e della Giuria non possono venire eletti a due esposizioni consecutive.

Art. 27. — L'elezione dei presidenti delle Commissioni e delle Giurie si svolgono all'inizio della prima seduta alla presenza di un notaio.

Art. 28. — Le mostre retrospettive italiane e straniere debbono comprendere artisti non deceduti oltre i cinquanta anni da quello in cui si svolge l'esposizione.

Art. 29. — Le mostre retrospettive e personali non debbono comprendere meno di

quindici opere e non più di *venticinque*. In casi eccezionali potranno comprendere opere di più artisti di affine tendenza estetica. Ma in questo caso gli espositori non partecipano a medaglie.

Art. 30. — Le opere degli artisti ammessi dalla Prima Giuria e quelli ammessi dalla Seconda Giuria verranno esposte in sezioni separate.

Art. 31. — Le opere sottoposte alle Giurie non debbono essere state esposte in Italia.

Art. 32. — Il collocamento delle opere è eseguito per le Mostre dal rispettivo organizzatore, per gli artisti concorrenti dalla Prima Giuria. Gli espositori si rimettono al parere insindacabile di chi è preposto al collocamento.

Art. 33. — Gli artisti che hanno ottenuto la medaglia o un premio ufficiale non potranno ottenerlo una seconda volta.

Art. 34. — Gli espositori ammessi potranno chiedere l'ammissione di un'opera di grandi dimensioni, che potrà venire accettata dietro parere della Commissione delle Mostre e della Giuria ad insindacabile giudizio del comune di Venezia in ragione dello spazio.

Art. 35. — Il sindaco di Venezia ha la facoltà di rifiutare le opere che possano ritenersi offensive alla morale, alle istituzioni e al sentimento nazionale e religioso dei vari Paesi.

Art. 36. — Gli artisti che non desiderino partecipare a medaglie o a premi debbono rilasciarne dichiarazione scritta al sindaco di Venezia. Il desiderio dell'espositore verrà indicato sul catalogo.

Art. 37 e seguenti. — Ad ogni esposizione verranno aggiunti al regolamento gli articoli riferenti alla consegna dei saggi, alla consegna e spedizione delle opere, all'imballaggio all'assicurazione, alla loro restituzione, nonché le indicazioni che gli espositori debbono fornire per la compilazione del catalogo, la data dell'inaugurazione, della chiusura dell'esposizione, vendita ecc.

V.

Su questo schema dovrà essere studiato il regolamento che fisserà le *norme costanti* che daranno vita all'esposizioni biennali.

Lo schema prevede (articolo 1) che ogni Nazione partecipi all'esposizione secondo i criteri che riterrà più opportuni, per valorizzare con efficacia l'opera dei propri artisti contemporanei. Quindi le norme per la parte-

ecipazione estera (articoli 2, 3, 4, 5, 6) non contemplan la scelta delle opere.

Così operando la partecipazione estera viene a formarsi automaticamente, e darà un quadro ben più vivo di ciò che sia la pittura e la scultura contemporanee nelle differenti Nazioni, di quanto non desse prima con l'elaborazione di mostre concertate dal *Comitato internazionale degli esperti*.

Si trattava di una elaborazione gravosa per l'Ente, anche dal punto di vista economico. Per rendersene conto è sufficiente rammentare quanto durante la già citata seduta della VI Commissione del Senato, ha rilevato il senatore Giovanni Ponti alle osservazioni mosse sulla passività dell'Ente autonomo. Il senatore Ponti rilevò appunto che « onerosissime » erano le « spese di corrispondenza » con l'estero sostenute dall'Ente. E precisò testualmente: « Sono presenti alla Biennale oltre trenta Nazioni; la presenza di queste Nazioni implica una corrispondenza continua, durante l'anno, per la preparazione, e, dopo la fine della Biennale, per la restituzione delle opere d'arte, per le assicurazioni, per accertamento di numero, delle proporzioni, ecc. Questo nelle varie lingue, persino in russo: con i russi la corrispondenza è sempre avvenuta in lingua russa, quindi è necessario ci sia chi traduce dall'italiano in russo e viceversa ».

Il comune di Venezia stabilisca che la corrispondenza per la partecipazione alla Biennale si svolga in lingua italiana, in quanto è la lingua della nazione che offre ospitalità. Si semplifichi ancora tutto ciò che si riferisce alla spedizione e all'assicurazione delle opere provenienti dall'estero, e in modo da non gravare sul bilancio della manifestazione.

Non si dimentichi che l'Italia è l'unica nazione che promuova una esposizione periodica come quelle veneziane. Se queste esposizioni offrissero reali vantaggi, ne avremmo viste sorgere in più di un paese, e da molto tempo (la *Biennale* di San Paolo del Brasile è dovuta ad iniziativa privata).

Si tenga ancora presente che l'aver limitato la partecipazione delle nazioni che non posseggono un proprio padiglione a turni di dieci, è stato suggerito, non soltanto da ragioni di spazio, ma soprattutto per non appesantire eccessivamente l'esposizione.

La scelta delle opere degli artisti italiani è fissata con i seguenti criteri.

All'Insigne Accademia nazionale di San Luca che, come indica il suo stesso statuto, comprende artisti di « merito particolare » che hanno operato per la « valorizzazione

e la continuazione della grande tradizione artistica italiana», è assegnata (articolo 7) una sala, perché l'Accademia dia lustro all'esposizione con opere dei propri membri nazionali, scelte secondo i criteri che l'Accademia riterrà più opportuni.

Le mostre retrospettive e personali di artisti italiani sono selezionate (articoli 8, 9, 10, 11) da una Commissione elettiva di ordinari di storia dell'arte delle nostre Università, cioè dai massimi studiosi delle Belle arti di cui lo Stato disponga. Si potrebbe anche, per allargare l'elettorato, prendere i liberi docenti di storia dell'arte.

Questa Commissione sceglie gli artisti che dovranno tenere le mostre, considerando i saggi che sulla loro opera sono stati pubblicati nell'ultimo decennio, così che la selezione avvenga su *impegni critici concreti*, in grado di giustificare la presenza della mostra all'esposizione.

La Commissione considererà i saggi compiuti da autori italiani e stranieri, così che *tutti* coloro che pongono attenzione all'opera dei nostri artisti possano collaborare ad illustrarne i pregi all'esposizione. Non si è quindi ritenuto d'inserire nella Sezione italiana mostre di artisti stranieri organizzate da studiosi italiani, in quanto il regolamento dell'esposizione non vieta alle Nazioni estere d'invitare i nostri critici d'arte ad organizzare mostre dei propri artisti nelle loro sezioni.

La Commissione delle mostre invita ancora tre ordinari di storia dell'arte dell'Università ad organizzare, secondo i criteri da essi stessi ritenuti più opportuni, una mostra ciascuno (una retrospettiva, due personali), così che essi possano segnalare artisti italiani meritevoli anche se non siano stati compiuti particolari studi intorno alle loro opere.

Nessuno potrà negare che la scelta delle mostre non si svolga a pieno vantaggio della cultura estetica, in quanto nella scienza dell'arte quei professori sono maestri. Se essi, con scienza e coscienza insegnano alle giovani generazioni che frequentano le più alte scuole della Repubblica come si distingue il bello dal brutto nelle arti del disegno, non è facile negare loro il diritto che reclamano con concorde insistenza: cioè quello di dare, con uguale scienza e coscienza, veste culturale e didattica alla sezione italiana della esposizione di Venezia. Tanto più che essi non selezionano più le mostre a capriccio come in passato, ma, come è stato già detto, selezionando impegni critici concreti. Vale a dire esaminando saggi pubblicati intorno ai nostri

artisti, non limitandoli, con gretto spirito nazionalistico, a quelli di autori italiani, ma estendendo il loro esame anche a quelli di autori forestieri.

Con questo non intendiamo dire che i professori dell'Università non possono cadere in errore, e scegliere saggi di poco merito su artisti scadenti. Ma siccome tutti i cittadini « hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione », chi vorrà esprimere opinione avversa sull'opera svolta dalla Commissione per le mostre, potrà farlo liberamente. In questo modo la critica d'arte che si esprime fuori dalle Università, e quindi non è accreditata né accreditabile presso lo Stato, potrà segnalare gli artisti di vero merito nel recensire l'esposizione veneziana, e creare vasto interesse sulle loro capacità.

La spesa che l'esposizione veneziana comporta sarebbe senza dubbio inadeguata se l'esposizione dovesse limitarsi ad alcune mostre, sia pure di pregevolissimi artisti. È stato quindi studiato il modo per concedere l'ammissione all'esposizione anche per mezzo di una Giuria (articoli 14, 15, 16, 17) eletta dai concorrenti medesimi. Ma non da tutti i concorrenti, perché, in tal modo, la Giuria potrebbe venire costituita da elementi non sufficientemente maturi, a causa dell'inesperienza degli elettori.

La Giuria è quindi eletta da artisti concorrenti che abbiano partecipato all'esposizione stessa almeno due volte. Il numero complessivo degli artisti ammessi da questa Giuria è limitato ad *ottanta*, al fine che anche questa ammissione abbia carattere di vera selezione.

Le opere degli artisti non ammessi dalla Giuria elettiva verranno riesaminate da una Seconda Giuria, composta dai membri della Commissione delle mostre. Questa Seconda Giuria ammetterà quelle opere che riterrà degne di figurare all'esposizione, limitando il numero degli artisti ad una *quarantina*.

La sezione italiana si compone quindi di *diciassette* mostre personali e retrospettive, di circa centoventi artisti ammessi per mezzo delle Giurie, e di artisti che vi partecipano di diritto (cioè gli accademici di San Luca, gli artisti che hanno ottenuto la medaglia, alle precedenti esposizioni, e i membri della Prima Giuria).

All'esposizione internazionale vera e propria, cioè in gara con gli artisti delle Nazioni estere che partecipano all'esposizione con una mostra personale, l'Italia vi concorre con soli

quattordici artisti. Infatti le massime ricompense per gli artisti italiani e stranieri sono costituite da medaglie d'oro accompagnate da diploma (articoli 18, 19, 20, 21). Agli artisti italiani che hanno conseguito la medaglia è anche concesso di partecipare a vita all'esposizione senza sottoporre le opere al vaglio delle giurie.

Per gli artisti italiani ammessi dalle giurie sono istituiti (articoli 22, 23) premi ufficiali particolari, mentre ai premi offerti da enti e privati (articoli 24, 25) partecipano tutti gli espositori italiani e stranieri.

È superfluo spiegare che le tre differenti selezioni con cui gli artisti italiani accedono all'esposizione non costituiscono una graduatoria di merito, ma soltanto tre vie, indipendenti fra loro, per ottenere l'ammissione. Le stesse medaglie ed i premi ufficiali sono ricompense diverse, in quanto sono assegnati ad artisti ammessi con criteri diversi.

Non riteniamo di dover aggiungere particolare commento alle norme generali che concludono lo schema del regolamento, in quanto esse sono di per sé stesse assai chiare.

Basterà sottolineare che l'elezione delle Commissioni e della Giuria (articoli 26, 27) si svolgono con schede segrete per garantire la libertà di voto, e se gli eletti non possono esserlo nuovamente alla successiva esposizione è dovuto, non soltanto per favorire il variare dei giudici e quindi della selezione, ma anche per impedire, per quanto è umanamente possibile, il costituirsi di particolari interessi personali o di gruppo.

Se infine è stato disposto che le mostre retrospettive (articolo 28) vengano limitate ad artisti deceduti non oltre il cinquantennio precedente all'anno in cui si svolge la manifestazione è stato fatto per evitare che, come in passato, vengano accolte opere di epoca ormai lontana da noi, e quindi non pertinenti al compito che l'esposizione si propone di svolgere a vantaggio dell'arte contemporanea.

Sarà ancora opportuno dare norme per la redazione del catalogo dell'esposizione. Esso dovrebbe essere così composto

- a) prefazione del sindaco di Venezia.
- b) introduzione del presidente della Commissione delle mostre, dove si descrive brevemente l'esposizione nel suo insieme;
- c) i dati statistici sommarî delle esposizioni biennali sin dal 1895,
- d) elenchi dei componenti delle Commissioni e delle giurie;
- e) il regolamento dell'esposizione, seguito da particolari indicazioni sull'organizzazione;

f) elenco delle medaglie, dei premi ufficiali e di quelli offerti da enti e privati;

g) elenco delle opere esposte, precisandone la collocazione nelle sale. Il nome dell'autore sarà seguito dalla data di nascita e dal luogo di residenza, accompagnato dall'indirizzo;

(h) le presentazioni delle mostre retrospettive e personali non potranno superare le due pagine del catalogo;

i) il catalogo conterrà circa 150 illustrazioni, così distribuite: 4 per l'Insigne Accademia di San Luca; 8 per gli artisti che partecipano a vita alla esposizione; due per ogni nazione estera; due per ogni mostra di artisti italiani, le rimanenti illustrazioni verranno divise fra gli espositori ammessi dalla Prima e dalla Seconda Giuria in proporzione al numero degli espositori ammessi dalle due giurie. La scelta delle opere da riprodurre verrà fatta dai rispettivi organizzatori e dalle giurie.

f) chiuderà il catalogo la relazione della Commissione per le mostre, il bilancio di previsione ed il conto spese dell'esposizione precedente, accompagnati da una relazione finanziaria dell'Ufficio ragioneria del comune di Venezia.

È opportuno sottolineare che il luogo di residenza, accompagnato dall'indirizzo costituirà per l'artista espositore la possibilità di essere facilmente reperibile dai collezionisti. Così pure verrà dato risalto tipografico all'elenco dei premi concessi da enti e privati in modo che tali premi costituiscano anche pubblicità per chi li concede.

L'ufficio vendite percepirà una percentuale sulle opere acquistate da privati, e favorirà l'incontro degli artisti con i compratori. Gli acquisti da parte dello Stato verranno eseguiti con l'abituale procedimento prescritto dalla legge.

Si provvederà a vietare l'istituzione di premi da assegnarsi alla critica d'arte italiana e straniera entro l'ambito dell'esposizione. Tali premi non danno dignità né ai critici né alla manifestazione. Il miglior premio a cui può ambire un critico è il successo dei lettori del proprio periodico. Le uniche lodi a cui possono aspirare la esposizione e gli espositori sono quelle che giungono spontanee senza il miraggio di un premio.

Sarà ancora opportuno vietare di offrire ospitalità e il rimborso alle spese di viaggio ai critici d'arte. I differenti periodici che hanno interesse a recensire la esposizione si assumano l'onore delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri critici d'arte, così come lo

assumono per svolgere gli altri servizi che interessano ai loro lettori.

L'ospitalità offerta dall'Esposizione dovrà limitarsi:

a) ai commissari nominati dai Governi delle Nazioni che partecipano all'esposizione, durante i lavori della Commissione internazionale per l'assegnazione delle medaglie;

b) ai membri delle Commissioni e delle giurie durante i loro lavori.

Ai membri italiani delle Commissioni e delle giurie verranno rimborsate le spese di viaggio dal luogo della loro abituale residenza a Venezia e viceversa. Verrà loro assegnato un gettone di presenza. Ai membri della Commissione delle mostre sarà assegnata una indennità forfettaria per la lettura dei saggi, ai membri della Giuria elettiva una indennità per la non partecipazione ai premi. Agli organizzatori italiani delle mostre verrà dato un compenso per la presentazione da inserire nel catalogo dell'esposizione.

Il comune di Venezia farà raccogliere, a cura del suo Ufficio stampa, gli articoli apparsi sulla stampa italiana ed estera intorno all'esposizione. Ed entro sei mesi dalla chiusura di ogni manifestazione li depositerà, riuniti in volumi di costante dimensione, presso la biblioteca veneziana dove è conservato il materiale bibliografico proveniente dall'Archivio storico d'arte contemporanea dell'Ente autonomo.

VI.

Se la proposta di legge qui unita verrà approvata, avremo una legge che, qualora sia seguita da un regolamento improntato alle norme indicate, risponderà alle esigenze dell'Italia di oggi, così come il regio decreto-legge del 1938 rispondeva all'esigenze dell'Italia di ieri.

L'approvazione del disegno di legge potrà costituire un esperimento proficuo per giungere a sganciare lo Stato da tante e tante attività (non soltanto estetiche) deprecate, da anni ed anni, dagli uomini della democrazia, rimproverando il fascismo di averle istituite.

La colpa è nella natura di certi uomini che, invece di abbandonarsi a femminei lamenti, dimostrano di non possedere la capacità di adeguare l'Italia al nuovo « regime » o, ancor peggio, di volere governare l'Italia nostra con leggi fasciste, pur sapendo che queste leggi eccellenti, oggi, che il regime non è più quello di ieri, sono diventate illogiche e inapplicabili.

Non si tralasci di confrontare la proposta di legge qui unita con quella presentata il 19 aprile 1957 in Senato per il riordinamento dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma dai senatori Valenzi, Cermignani, Donini, Busoni e Nasi.

Nella proposta di legge presentata in Senato il Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo viene costituito (articolo 8) con membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della pubblica istruzione, del comune e dell'Amministrazione provinciale di Roma nonché dalle organizzazioni sindacali degli artisti tramite il Ministero del lavoro. Fra le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione è quello di « approvare e promulgare tutti i regolamenti generali e particolari necessari ad assicurare la migliore attuazione dei compiti affidati all'Ente ».

Si tratta di una proposta di legge ricalcata sul vigente regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 2023, emanato dall'Italia fascista per regolare il medesimo Ente. Infatti, questo regio decreto-legge stabilisce (articolo 6) la costituzione del Consiglio d'amministrazione con membri nominati dal Capo del Governo, su proposta del Capo del Governo stesso, del Partito nazionale fascista, del Governatore di Roma, del Ministero dell'educazione nazionale, di quello della cultura popolare e del Sindacato nazionale fascista Belle arti. Fra i compiti di questo Consiglio d'amministrazione è quello di fissare (articolo 9) le « direttive per l'organizzazione dell'esposizione quadriennale, per l'attuazione delle altre manifestazioni » promosse dall'Ente, e di « approvarne i regolamenti ».

È del tutto evidente che, tanto nella proposta di legge dei senatori come nel regio decreto-legge, sono gli uomini politici a scegliere i membri del Consiglio di amministrazione, e quindi sono loro ad assumere, sia pure indirettamente non soltanto responsabilità amministrative che debbono assumere, ma anche quelle estetiche che assumere non debbono; poiché, in quanto uomini politici, non hanno la competenza per selezionare il bello dal brutto, o per scegliere esperti in grado di compiere quella selezione.

È vero che nella proposta di legge presentata in Senato vi è (articolo 15) anche un Comitato esecutivo, composto di cinque artisti e due critici di « chiara fama », col compito di dare « indirizzo culturale ed artistico » all'esposizione e alle altre manifestazioni promosse dall'Ente. Ma chi sceglie e nomina questi artisti e questi critici? Lo stesso Consi-

glio d'amministrazione. Quindi è evidente che la responsabilità della compilazione dei regolamenti e dell'indirizzo « culturale » ed « artistico » dell'esposizione ricade sugli stessi uomini politici che hanno scelto e nominato il Consiglio d'amministrazione.

Non aggiungiamo commento. Ognuno riconosce, a colpo d'occhio, che la proposta di legge presentata a Palazzo Madama è ispirata, se non vogliamo dire addirittura copiata dal regio decreto legge dei tempi fascisti.

Ma ciò che andava bene, anzi benissimo in quei tempi, è oggi incongruente. Se il Parlamento vuole evitare gli inconvenienti lamentati alle esposizioni biennali di Venezia e alle esposizioni quadriennali di Roma organizzate in questo dopoguerra, non può che seguire la via da noi tracciata, a meno che vengano proposti disegni di legge che, con logici argomenti, siano riconosciuti migliori.

Nel seguire la via da noi tracciata verra spontaneo di chiedersi ancora se valga la pena

di promuovere e sovvenzionare due esposizioni periodiche d'arte contemporanea alle spalle del contribuente, o se una sola sia sufficiente, e quindi l'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale di Roma » debba venire soppresso.

Non si dimentichi che anche in quelle età dette d'oro per l'arte i veri artisti sono stati rari, anzi rarissimi, e mai nacquero dalle esposizioni.

Tuttavia le esposizioni sono indispensabili alla *vita artistica* dei pittori e degli scultori.

Ma per il momento è meglio riflettere che da oltre un decennio l'*Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia* attende una legge che l'adegui a questa nostra età. Lasciamo quindi a voi giudicare se questa nostra proposta di legge, con unito un regolamento informato allo schema indicato nella presente relazione, garantisca agli artisti ed al pubblico una costante selezione ed organizzazione della *Biennale* di Venezia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », istituito con regio decreto legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto legge 17 aprile 1938, n. 1517, cessa di gestire ed organizzare l'Esposizione biennale internazionale d'arte.

ART. 2.

L'Esposizione biennale internazionale d'arte è gestita ed organizzata dal comune di Venezia per mezzo dei suoi organi tecnici a norma del regolamento che verrà emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esposizione sarà tenuta negli edifici del comune di Venezia destinati alla Esposizione stessa.

ART. 3.

Decade da parte dell'Ente l'uso degli edifici del comune di Venezia destinati in modo continuativo alla Esposizione. L'Ente trasferisce alla Biblioteca marciana di Venezia il materiale che si riferisce alle arti figurative raccolte dal proprio archivio storico d'arte contemporanea.

ART. 4.

Il comune di Venezia provvederà alla gestione dell'Esposizione con il reddito del patrimonio dell'Esposizione stessa, con i contributi annuali dello Stato, dell'Amministrazione provinciale di Venezia e del comune stesso.

ART. 5.

Gli avanzi di gestione saranno incamerati nelle proporzioni del rispettivo contributo dello Stato, dalla Amministrazione provinciale e dal comune di Venezia. Le passività di gestione saranno colmate dal comune di Venezia.

ART. 6.

Il comune di Venezia presenterà, un anno prima dell'inaugurazione dell'Esposizione (prima quindicina di giugno), il bilancio di previsione, e, sei mesi dopo la chiusura di ogni esposizione, il conto spese accompagnato da

una relazione amministrativa e da un'altra organizzativa all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne riferisce al Parlamento

ART. 7.

Il comune di Venezia provvederà a proprie spese e a mezzo dei propri organi tecnici alla conservazione e manutenzione degli edifici destinati in modo permanente all'esposizione, dei giardini circostanti; sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

ART. 8.

Il Governo emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il suo regolamento esecutivo, che stabilirà tutte le modalità tecnico-artistiche ed amministrative per l'organizzazione della Esposizione, e regolerà i rapporti patrimoniali tra il comune di Venezia e l'Ente autonomo, nonché i controlli alla nuova gestione.